

DAL PARLAMENTO

MARIO ANTINUCCI

Avvio del processo penale telematico presso le Procure dei minorenni di Catanzaro, Taranto e Salerno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro della giustizia rubricato: «Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto – settore penale».

Il disposto dell'art. 2 prevede espressamente: «È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, co. 10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, co. 19, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Catanzaro, di Salerno e di Taranto; 2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, co. 2-*bis*, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p., sono effettuate esclusivamente per via telematica».

La fonte normativa si iscrive a pieno titolo nel più ampio disegno di riforma del processo penale telematico intrapreso dal legislatore, senza tuttavia superare i dubbi e le ragioni di perplessità già avvertiti dagli operatori del diritto in specie sul terreno delle garanzie difensive¹ di cui, tra l'altro, è segno la soluzione data dalle Sezioni unite penali² che ha fissato il seguente principio di diritto: «Anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall'imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia».

¹ Cfr. ANTINUCCI, *Notifica al difensore a mezzo pec e diritto intertemporale: la parola alle Sezioni unite*, in *questa Rivista* online.

² Cfr. Cass., Sez. un., 22 luglio 2015, Nedzvetskyi, in *questa Rivista* online.

Come è noto, soltanto a decorrere dalla data del 15 dicembre 2014:³ la notifica al difensore a mezzo posta elettronica certificata è valida con specifico riguardo alla questione di diritto intertemporale sollevata dall'applicazione dell'art. 16, co. 9, lett. c-*bis*, d.l. n. 179 del 2012, così come modificato dall'art. 1, co. 19, legge n. 228 del 2012, il quale prevede che tale modalità di notificazione possa essere impiegata, con riferimento ai procedimenti penali e per le notifiche dirette a soggetti diversi dall'imputato.

Peraltro, una importante criticità interpretativa riguarda l'esatta individuazione dell'ambito di "immediata" applicazione delle notifiche penali telematiche, con riferimento alla corretta accezione della locuzione "procedimenti penali" utilizzata dal legislatore nella norma sopra citata e conseguente individuazione degli Uffici giudiziari interessati dalla immediata applicazione della novella⁴, delineando in via residuale per tutti gli altri Uffici giudiziari quale *dies a quo* dell'entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di accertamento della effettiva funzionalità dei servizi di comunicazione telematica in applicazione dell'art. 16, co. 9, lett. d), e 10 d.l. n. 179 del 2012⁵.

Nello specifico – in assenza di un criterio di principio – i termini della questione possono assumere contorni di rilievo se pensiamo, in un quadro più ampio di difficile gestione delle risorse, ad una improbabile "doppia velocità", appunto "telematica" del Tribunale dei minorenni di Salerno e della sua Procura della Repubblica che avrà una funzionalità certificata dal Ministero, diversamente dalla vicina Procura della Repubblica di Vallo della Lucania o di Nocera Inferiore; considerazioni dello stesso segno, per ragioni non diverse, possono essere fatte per gli Uffici giudiziari di Taranto e Cosenza.

Sarà importante, per l'operatore, analizzare i primi casi di concreta applicazione della riforma.

³ V. Art. 16, co. 9, lett. c-*bis* d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁴ Cfr. Circolare del Ministero di giustizia, *Avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni del sistema telematico penali*, 11 dicembre 2014, in *Questioni sulla efficacia delle norme in materia di notificazione per via telematica nel procedimento penale: ricognizione normativa*, Rel. n. 66 16 dicembre 2014 dell'Uff. Mass. Cass.

⁵ V. nota 3.